

- LOTTO 7 -

**CAPITOLATO**

**POLIZZA**

**KASKO  
AUTO RISCHI DIVERSI**

\*\*\*\*\*

**CAMERA DI COMMERCIO – INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI VICENZA**

**C.F. : 80000330243**

**P.I. : 00521440248**

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO - AUTO RISCHI DIVERSI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato

### DEFINIZIONI:

Nel testo che segue si intendono:

per ASSICURATO	: la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto;
per CONTRAENTE	: la C.C.I.A.A. DI VICENZA.
per GARANZIA	: il singolo rischio coperto dall'assicurazione;
per INDENNIZZO	: la somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro;
per ACCESSORIO	: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;
per OPTIONAL	: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
per POLIZZA	: il documento che prova il contratto di assicurazione;
per PREMIO	: la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte;
per RISCHIO	: la probabilità che si verifichi l'evento dannoso;
per SINISTRO	: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
per SOCIETA'	: la Compagnia Assicuratrice
per DIPENDENTE	: per "Dipendenti" si intendono tutti i prestatori di lavoro subordinato, i parasubordinati, gli appartenenti all'Area Dirigenziale e comunque qualunque operatore che abbia un rapporto di lavoro con la CCIAA e con gli Enti collegati oggetto della presente copertura.

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli usati dagli Assicurati di cui ai punti sotto indicati, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di **collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada:**

- a) Amministratori;
- b) Dipendenti;

ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso.

Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito cittadino e nel Comune di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità kilomtrica per i quali, comunque, saranno conteggiati i chilometri percorsi in sede di regolazione premio.

L'assicurazione è inoltre prestata per i danni subiti dai veicoli usati dagli Assicurati di cui ai precedenti punti, in conseguenza di:

- **incendio**, intendendosi per tali i danni subiti dal mezzo assicurato a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- **furto**, intendendosi per tale la perdita dell'automezzo assicurato o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- **eventi naturali**, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti;

Si prende atto fra le Parti che con la presente polizza si intendono assicurati i dipendenti e gli Amministratori appartenenti ai seguenti Enti :

- C.C.I.A.A. di Vicenza;
- VICENZA E';
- FONDAZIONE G. RUMOR – CENTRO PRODUTTIVITA' VENETO;
- VICENZA QUALITA'

## **Art. 2 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di €. 50.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorchè detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

## **Art. 3 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, alla dichiarazione della Contraente che attesti :

- che il veicolo al momento del sinistro era autorizzato per missione o per adempimenti di servizio;
- data e luogo della trasferta;
- generalità dell'autorizzato alla trasferta;
- dati identificativi del veicolo usato;

#### **Art. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e tutti i paesi Europei nonché per gli Stati coperti dalla Carta Verde, con esclusione dei paesi in stato di guerra.

#### **Art. 5 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società e/o Broker entro 10 giorni da quando nè sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

#### **Art. 6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto, devono essere fatte all'Agenzia che ha in carico la polizza o al Broker.

#### **Art. 7 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso, solo nel primo anno di immatricolazione. Successivamente, il degrado d'uso sarà applicato solamente sulle parti meccaniche, usurabili, dell'autoveicolo danneggiate o distrutte. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro e con il massimo della somma assicurata .

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso un importo non superiore alla somma assicurata.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

Dal predetto importo verrà detratta una franchigia fissa di €. 150,00 per ogni sinistro.

#### **Art. 8 - RIPARAZIONI - REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso dalla Società.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.

#### **Art. 9 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali. L'Assicurato sin d'ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell'indennizzo spettantegli.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane.

#### **Art. 10 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE**

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

#### **Art. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892 e 1893 C.C.).

#### **Art. 12 - DOLO DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO**

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

#### **Art. 13 - PAGAMENTO DEL PREMIO – CLAUSOLA BROKER**

Tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, si conviene tra le parti che, comunque, ogni copertura inerente la polizza decorre:

- Per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del contratto indicato nella scheda di polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di decorrenza della polizza;
- Per quanto riguarda le rate successive, dalle ore 24.00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dalla data di scadenza della rata;
- Per quanto riguarda le appendici, dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro il 60° giorno dal ricevimento del documento, emesso dalla Società, da parte del Contraente stesso;
- Per quanto riguarda le appendici e/o atti a premio zero, dalle ore 24.00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Società.

Trascorsi tali termini, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di copertura a condizione che gli stessi siano già conosciuti dal Contraente/Assicurato.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO S.A.S. incaricato della esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente anche ai fini di quanto previsto dall'art. 1901 del C.C..

Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati, alla/e Società di competenza.

La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l'esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. – Vicenza.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio INTERSTUDIO S.A.S. - V.le Milano 66 – 36100 VICENZA.

Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il contratto, a scelta del Contraente d'intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.

Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatrici e tale compenso sarà costituito da una parte dell'aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente.

La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker INTERSTUDIO s.a.s con sede in V.le Milano 66 – 36100 Vicenza incaricato dell'esecuzione e gestione del contratto e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente, anche i fini dell'art. 1901 C.C.

Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla/e Compagnia/e di competenza.

#### **Art. 14 - PAGAMENTO DEL PREMIO - CRITERI DI DETERMINAZIONE**

Il premio annuo viene determinato in relazione ai chilometri annui percorsi, per motivi di servizio o di carica, dalle persone assicurate previste all'art. 1).

Il premio lordo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di Km 80.000 viene provvisoriamente stabilito in € ....., salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile convenuto di € ..... a kilometro.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione onde procedere all'eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla Società le percorrenze chilometriche complessive.

Poichè il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 30 gg. dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 15 - COMPETENZA TERRITORIALE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell'Assicurato.

**Art. 16 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 17 - DIRITTO DI SURROGAZIONE**

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

**Art. 18 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

**Art. 19 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dalla polizza.

Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

**Art. 20 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 01/01/2010 e termina alle ore 24.00 del 01/01/2013, e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l'opportunità.

La scadenza delle rate avvenire è fissata al 01/01 di ogni anno.

La prima rata di premio decorre dalle ore 24.00 del 01/01/2010 fino alle ore 24.00 del 01/01/2011.

**Art. 21 - RESCINDIBILITA' ANNUALE**

Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90gg. prima della scadenza annuale.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. le Parti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli artt. seguenti delle "Condizioni Generali che regolano l'assicurazione":

- Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;
- Art. 13 - Pagamento dei premi;
- Art. 14- Pagamento del premio – Criteri di determinazione;
- Art. 18 - Rinvio alle norme di Legge
- Art. 19 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 20 - Durata del contratto;
- Art. 21 - Rescindibilità annuale;

L'Assicurato dichiara inoltre di aver preso visione e sottoscritto la nota informativa ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 17/03/1995 nr. 175 e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 nr. 196.

Il sottoscritto dichiara espressamente di avere preso atto, di ricevere e di avere sottoscritto contestualmente al presente contratto anche tutto quanto previsto dagli artt. 49, 50, 51, 52, 53, 55 del Regolamento ISVAP n° 5/2006.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

## - LOTTO 7 -

<b>GARA ASSEGNAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI</b>
---

## SCHEDA D'OFFERTA

**POLIZZA KASKO AUTOVEICOLI DI PROPRIETA'  
DEI DIPENDENTI, DEGLI AMMINISTRATORI**

1) CAPITALE ASSICURATO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO : € 50.000

2) PREVENTIVO KM ANNUI PERCORSI : N° 80.000

**FRANCHIGIA FISSA PER SINISTRO € 150,00**

<u>Calcolo del premio</u>	
Premio annuo imponibile N° 80.000 KM x € ...../Km	: €
Imposte, percentuale del .....%	: €.
<b>- TOTALE PREMIO ANNUO LORDO</b>	<b>: €</b>

**Si dichiara di accettare integralmente tutte le condizioni previste dal capitolato di polizza**

Denominazione sociale offerente : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Codice fiscale e partita IVA : \_\_\_\_\_

Sede legale : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile qualifica : \_\_\_\_\_

data: \_\_\_\_\_